

Documento "A"
AL RSP. 350/220

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"UNIVERSITA' POPOLARE DI FERRARA"

Titolo 1

Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita con sede in FERRARA , via dei Cedri n. 24 un'Associazione di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ. e dalla Legge 7 Dicembre 2000 n.383, che assume la denominazione di "UNIVERSITA' POPOLARE DI FERRARA" (di seguito "Associazione"). L'eventuale trasferimento della sua sede al di fuori del territorio del Comune di Ferrara dovrà essere approvato da un'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, nonché dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dal Titolo 5, art. 26, del presente Statuto.

L'anno sociale va dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto dell'anno solare successivo.

Art. 4 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finali-

d. Diffondere studi e pubblicazioni, periodiche o meno;

e. Istituire manifestazioni artistiche (concerti, mostre, rassegne e simili);

f. Organizzare visite a località, musei, stabilimenti;

g. Intrattenere rapporti culturali con Enti o privati, purché perseguenti gli stessi scopi;

h. Svolgere attività di biblioteca;

i. Organizzare ogni altra manifestazione intesa a raggiungere gli scopi sociali di cui all'Atto Costitutivo e allo Statuto, esulante sempre e comunque dalla politica di parte;

Titolo 2

Gli Associati

ART. 6 - Definizione

Tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

Il numero dei Soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli Associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associati-

ve, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il Socio è tenuto ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri aderenti che con i terzi. Non esistono limiti temporali di partecipazione alla vita associativa

Art. 7 - Ammissione

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione o di altra persona da lui delegata per iscritto, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato ad assumere la qualifica di "Socio".

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del Socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Diretti-

vo, alla prima convocazione.

Art. 8 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;

2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;

3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;

4. intervenire e discutere alle Assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la quota associativa;

6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;

7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;

8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I Soci, con la domanda di iscrizione, comunicano il domicilio per i rapporti sociali che, in mancanza, si intende presso la residenza.

Art. 9 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i Soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

2. al puntuale pagamento della eventuale quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;

3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 10 - Libro dei Soci

Presso la sede dell'Associazione è depositato il Libro dei Soci che può essere consultato da ciascuno di essi ed è conservato a cura del Presidente. Non è ammesso il rilascio di copie od estratti del medesimo.

Art. 11 - Cessazione

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. quando in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'Associazione;
- e. per radiazione in seguito a decisione del Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato;

Handwritten signatures:
Enrico...
M...
P...
M...
M...

Handwritten signatures:
1577...
S...
di S...



f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché ai regolamenti il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: diffida; sospensione a tempo limitato; radiazione; così come meglio specificato in apposito regolamento.

Art. 12 - Classificazione dei Soci

I Soci dell'Associazione sono suddivisi in:

- Soci Ordinari: sono rappresentati da coloro che dimostrano interesse verso gli scopi dell'Associazione e che intendono partecipare alle iniziative dell'Associazione condividendone e rispettandone i principi ispiratori;

- Soci Vitalizi: assumono tale qualifica i soci ordinari che versano contemporaneamente 10 (dieci) quote associative annuali;

- Soci Benemeriti: la qualifica di socio benemerito è conferita dal Consiglio Direttivo a quelle persone o Enti che, pur non potendo partecipare direttamente all'attività dell'Associazione, annualmente contribuiscono, moralmente e materialmente, alla divulgazione ed al perseguimento degli scopi associativi;

- Soci Onorari: appartengono a tale gruppo tutti coloro che hanno svolto particolari attività a favore dell'Associazione o hanno contribuito, in modo o maniera diversa, al suo sostentamento, materiale ed istituzionale. Possono essere Soci Onorari anche Enti pubblici o privati.

La loro nomina è di competenza del Consiglio Direttivo e la loro quota associativa può essere posta a carico dell'Associazione;

Titolo 3

Disposizioni economico - finanziarie

Art. 13 - Patrimonio sociale

L'Associazione dispone di un fondo di dotazione, costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio ed in modo da conservarne il valore.

Inoltre il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da Soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dai proventi di ogni altra attività ritenuta opportuna per il conseguimento

Maria Carla P. P. P.
Enrica P. P. P.
Michela P. P. P.

150 S. Nicola
S. S. S. S.



mento degli scopi sociali;

5. dai contributi erogati annualmente da Enti Pubblici per l'istituzione dei corsi culturali;

6. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'Associazione pone in essere occasionalmente al fine di autofinanziamento.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'approvazione dei Soci il bilancio consuntivo, in seduta ordinaria, entro l'ultimo giorno di dicembre.

L'eventuale residuo attivo di bilancio verrà suddiviso come segue:

"almeno il 10% al fondo di riserva ordinario;

"la restante parte a disposizione per le iniziative da prendersi, atte al raggiungimento dello scopo sociale;

"eventuali atti di liberalità verso altre Associazioni senza fini di lucro.

Art. 14 - Rendiconto Economico-Finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in es-

Assemblee sono convocate con comunicazione scritta diretta a ciascun Socio in forma cartacea od elettronica con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 18 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il terzo probiviro secondo quanto previsto al successivo art. 27.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche:

1. tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
2. allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci (con arrotondamento per eccesso nel caso di numero dispari);
3. allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello Statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro e per la risoluzione delle controversie.

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modifiche allo Statuto, l'eventuale trasferimento della sede, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Validità e modalità di deliberazione

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costi-

tuita con la presenza di metà dei soci più uno e delibera a maggioranza dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le delibere della Assemblea straordinaria è indispensabile la presenza di almeno i 2/3 dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione del 50% + 1 dei Soci ed il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti.

Restano ferme le disposizioni inderogabili concernenti le maggioranze necessarie per determinate delibere previste dalla legge.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i Soci in proprio o per delega.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente con l'ausilio di un Segretario da lui nominato, previa approvazione dell'assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Capo 2

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo

di 5 consiglieri, eletti fra i Soci, e dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio. Tutti i Soci sono eleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più Consiglieri, purché inferiori alla metà dei membri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione durante la prima seduta successiva all'evento, nel rispetto del responso elettorale; in caso contrario si procede a nuove elezioni. La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria. Decade il Consigliere che risulta assente ingiustificato per tre riunioni consecutive. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza delle loro funzioni, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'assolvimento dei loro compiti ed autorizzate dal Consiglio stesso, nonché un rimborso spese forfettario che verrà determinato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione.

Art. 21 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio nomina: 1) Il Presidente; 2) Il Vice Presidente; 3) Il Tesoriere; 4) Il Segretario.

Il Presidente può eventualmente assumere le funzioni di Tesoriere.

E' riconosciuto al Consigli Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Il Segretario provvede alla gestione dell'archivio dei soci, all'aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali, curare la convocazione delle adunanze e i rapporti con i soci, ed infine collaborare col

Tesoriere, su espresso mandato del Presidente, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative, al pagamento delle spese sostenute dall'Associazione e alla tenuta della relativa contabilità, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alla predisposizione della bozza di bilancio consuntivo ed eventualmente del preventivo.

Art. 22 - Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta, anche verbale, almeno due suoi membri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. Il consiglio stabilisce le modalità di convocazione.

Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a) quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 23 - Compiti

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario

o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa ed il termine per il versamento; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità. Il Consiglio Direttivo predispone l'eventuale bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, nonché il programma delle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Il Consiglio è espressamente autorizzato dall'Assemblea costituente a conferire incarichi ai propri membri che abbiano i requisiti per svolgere le funzioni di cui al Titolo 1, artt. 4 e 5, natura e finalità dell'Associazione.

Capo 3

Art. 24 - Il Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Mantiene la propria carica per tutta la durata del suo mandato di Consigliere. Ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli aspetti sociali. Sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo. Appone la propria firma sugli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi dei Soci e dei terzi. Può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-presidente. In caso di dimissioni, il Consiglio provvede ad eleggere un altro Presidente che

resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Presidente presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Capo 4

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

L'assemblea dei Soci nomina tre Revisori dei Conti che costituiscono un collegio o un Revisore Unico, la cui durata in carica è di tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e possono esaminare in qualsiasi momento tutti i documenti contabili.

Nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato un Presidente, denominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che dirige i lavori compilando anche la relazione annuale da allegarsi a quella presentata all'assemblea dei Soci, relazione che sarà firmata da tutti i Revisori.

Nel caso di Revisore Unico , egli redigerà la citata relazione .

Titolo 5

Scioglimento

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione.

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, con obbligo di devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662

e salvo destinazioni imposte dalla legge.

Titolo 6

Disposizione finale

Art. 27 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di probiviri appositamente nominato, composto da tre membri da designarsi tra i Soci con le seguenti modalità:

- due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte contro vertente;
- il terzo sarà eletto dall'Assemblea ordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina.

Nel caso in cui, nonostante i buoni uffici interposti da questo collegio, la controversia non venisse appianata, e solo allora, si adirà alla competenza di un collegio di arbitri super partes i cui componenti verranno individuati sulla base delle norme previste dalla Camera di Commercio di Ferrara.

Art. 28 - Rinvio a disposizioni vigenti

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge ed in particolare gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Mediano haist

Erike Senale

ISA Simeoli

Stefano di Stefano

Marcello Polichini

Manzoni

